



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Servizio Tematiche Ambientali
Per informazioni rivolgersi a:
Arch. Giuseppe Sanguedolce
tel. 0331/562067-59 fax 0331/537100

Prot. n. 11149
Via Pec
dafsrl@pec.it

Busto Garolfo, li 05/07/2016

Spett.le ditta
DAF S.r.l.
Via Pantano 2
20122 Milano

Spett.le
Comando di
Polizia Locale
S e d e

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

e, p.c.

Spett.le
Città Metropolitana di Milano
Area Tutela e Valorizzazione
Ambientale
Settore Rifiuti, Bonifiche
e A.I.A.
C.so Porta Vittoria, 27
20122 MILANO

Oggetto: Istanza di rinnovo della Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2007, sottoscritta tra il Comune di Busto Garolfo e la ditta DAF S.r.l., in data 26.04.2007, per la regolamentazione del ripristino e riqualificazione dell'area Ex Cava Bastio Cardani. – Diniego.

Premesso che:

In data 30/01/2007 il Consiglio Comunale di Busto Garolfo approvava Convenzione di cui all'oggetto; l'art. 4 della stessa Convenzione prescriveva alla ditta DAF S.r.l. di operare secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 48/07 e che il ripristino ambientale avvenisse entro anni 10 dal rilascio dell'autorizzazione 48/07, ovvero entro il 09/02/2017 (vedi Disposizioni di cui alla pag. 6 della Autorizzazione Provinciale n. 48/07).

In data 26/04/2007 è stata sottoscritta Convenzione fra il Comune di Busto Garolfo e la ditta DAF Srl, per la regolamentazione del ripristino e riqualificazione dell'area ex cava Bastio Cardani.

In data 01/10/2014 la Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, rilasciava Autorizzazione Dirigenziale n. 9688/14, avente come oggetto "Approvazione di variante dell'Autorizzazione 48/07": alla pagina 5, dell'Autorizzazione stessa, venivano esposte le varianti strutturali e gestionali all'impianto.

Tutto ciò premesso e richiamato:

Preso atto che in data 12.05.2016, al ns. prot. n. 7435, è stata presentata dalla ditta DAF S.r.l. istanza di rinnovo della Convenzione in oggetto, con indicate le motivazioni che qui vengono richiamate.

Rilevato che la suddetta istanza è stata anche presentata per gli effetti di cui al punto 2 dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 9688/2014 dell'01.10.2014 (Variante all'Autorizzazione Dirigenziale n. 48/07 del 19.02.2007 della Provincia di Milano), laddove si prevede che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa (09.02.2017).

Visto il parere espresso dal Responsabile dell'Area LL.PP. in merito all'istanza di rinnovo della Convenzione di cui all'oggetto, datata 07.06.2016.

Visto altresì il parere espresso dal Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio in data 10.06.2016 con il quale lo stesso dichiara che "relativamente alla struttura in questione, l'impianto in oggetto non risulta compatibile con le previsioni del P.G.T. Comunale".

Richiamata la comunicazione, datata 10.06.2016 Ns. prot. n. 9469, notificata a mezzo pec in data 13.06.2016, di Avvio del Procedimento ai sensi dell'art.8 della legge nr.241/1990, finalizzato all'adozione del Provvedimento di Diniego del rinnovo della Convenzione succitata, riportante i contenuti essenziali del provvedimento in questione nonché le seguenti motivazioni:

"non è possibile accogliere l'istanza di rinnovo in oggetto specificata in quanto le finalità per le quali sono stati emessi gli Atti Autorizzativi da parte di Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, per i quali è stata sottoscritta la Convenzione in questione, sono state portate a termine. Ne consegue che all'attualità vengono meno i presupposti per l'eventuale proroga o rinnovo della Convenzione in essere nonché della compatibilità urbanistica degli impianti esistenti con la previsioni del P.G.T. vigente".

Viste le osservazioni pervenute dalla ditta DAF S.r.l. con nota datata 22.06.2016, pervenuta in pari data al protocollo Comunale al n. 10144 con la quale la stessa richiede di riconsiderare la preannunciata decisione di non procedere al rinnovo della Convenzione in oggetto per le motivazioni in essa contenute e qui integralmente richiamate.

Vista altresì l'Autorizzazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano n. 5669/2016 del 16.06.2016, con la quale viene rilasciata l'Autorizzazione alla realizzazione della variante sostanziale all'impianto ubicato nel Comune di Busto Garolfo, in Viale Europa (S.P. 12), come da richiesta dalla ditta DAF S.r.l., con sede legale a Milano, via Pantano 2.

Evidenziato che con il medesimo atto Autorizzativo si stabilisce che la scadenza del Provvedimento stesso, comprese le Autorizzazioni settoriali assorbite, resta fissata al 09.02.2017, come previsto dalla Disposizione Dirigenziale n. 48/2007 del 09.02.2007 nonché dall'art. 6 della succitata Convenzione, sottoscritta in data 26/04/2007 fra il Comune di Busto Garolfo e la ditta DAF Srl, sopra richiamata.

Preso atto che in esecuzione alla predetta Convenzione veniva depositata Polizza Fideiussoria a favore di questa A.C. per l'importo di € 284.185,00 a garanzia della disattivazione e la rimozione degli impianti, delle strutture e degli eventuali rifiuti e/o residui di materia prima ancora presenti nell'area e dei ripristini.

Vista la nota pervenuta al protocollo comunale al n. 8357, in data 26.05.2016, con la quale la ditta DAF S.r.l. richiede lo svincolo della Polizza Fideiussoria sopra richiamata "in quanto il riempimento della depressione è stato ultimato".

Considerato che non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza di rinnovo sopra richiamata in quanto le finalità per i quali è stata sottoscritta la Convenzione in questione sono state portate a termine.

Rilevato altresì che alla scadenza della Convenzione viene meno la compatibilità urbanistica degli impianti esistenti con le previsioni del PGT vigente, conseguente al rilascio dell'Autorizzazione Dirigenziale Provinciale n. 48/07, e che all'attualità, di fatto, nessuna variante per la trasformazione urbanistica dell'area interessata è stata approvata ne, tantomeno, adottata.

Con il presente atto si dispone il diniego per il rinnovo della Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2007, sottoscritta tra il Comune di Busto Garolfo e la ditta DAF S.r.l., in data 26.04.2007, per la regolamentazione del ripristino e riqualificazione dell'area Ex Cava Bastio Cardani, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate.

Si avverte che alla scadenza della Convenzione in essere, fissata per il 09.02.2017, Codesta ditta dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla medesima Convenzione e che l'eventuale inadempienza comporterà l'escussione della Polizza Fideiussoria sopra richiamata, con riserva di eventuali ulteriori atti conseguenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.
ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE